



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE UNITA' DI SVILUPPO STRATEGICO TERRITORIO

DETERMINAZIONE COSTITUTIVA N. 531 DEL 28/04/2026

PROPOSTA DI DETERMINA N. 545 DEL 28/04/2026

OGGETTO: Indizione dell'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori. Approvazione bando e calendario esami anno 2026.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con il Decreto Legislativo n. 112/1998, art. 105, comma 3, lett. g), sono state conferite alle Province le funzioni amministrative relative agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento provinciale per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 23 febbraio 2007 e successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio Provinciale, n. 6 del 16 marzo 2012 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del sopraccitato Regolamento provinciale: "Gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale si svolgeranno secondo un calendario annualmente stabilito dal Dirigente competente, tenendo conto del numero di domande pervenute, delle esigenze organizzative degli uffici e, per quanto possibile, delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria che organizzano i corsi di preparazione, nel rispetto dei requisiti e dei criteri determinati dal presente Regolamento.";

VISTO che il testo del regolamento ad oggi vigente non indica un numero minimo di sessioni annue d'esame;

ATTESO che la sessione annuale d'esame viene organizzata di norma nell'ultimo quadrimestre dell'anno, anche per consentire agli interessati di concludere nei mesi precedenti eventuali percorsi formativi;

RITENUTO di indire per l'anno 2026 un'unica sessione, con termine per la presentazione delle domande fissato al 28 agosto 2026, in modo da poter organizzare l'esame nell'ultimo quadrimestre del 2026;

ATTESO che dal 4 dicembre 2011 si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 395/2000;

PRESO ATTO che il Regolamento (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020 ha modificato il citato Regolamento (CE) n. 1071/2009 per adeguarlo all'evoluzione del settore del trasporto su strada e che tali modifiche si applicano a decorrere dal 21 febbraio 2022;

RICORDATO che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge giacente in Parlamento per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito le prime disposizioni attuative;

VISTO il Decreto MIMS n. 145 del 8.4.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16.4.2022) ad oggetto "Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti CE 1071/2009 e CE 1072/2009 con il regolamento UE 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada" che all'art. 6 "Dimostrazione del requisito di idoneità professionale" dispone:

-al c.4: *"All'art. 3, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio 2013 n. 79, è aggiunta la lettera seguente: "(c) esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207.";*

-al c. 5: *"Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, l'ammissione all'esame integrativo di cui al comma precedente è riservata ai soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.";*

VISTA la successiva circolare esplicativa emanata dal MIMS Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto Divisione 5 prot. 3738 del 13.5.2022;

RICHIAMATO l'art. 8 del citato Regolamento europeo n. 1071/2009, nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal citato Reg.to CE 1055/2020 che:

al par. 1, dispone che *"Per soddisfare il requisito di cui all'art. 3 par. 1 lett. d) (idoneità professionale), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all'allegato I, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se uno Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità dell'allegato I, parte II. A tal fine gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all'esame.";*

al par. 7 secondo capoverso dispone: *"Uno Stato membro può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione.";*

al par. 8 dispone: *"Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al par. 3. L'attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme agli elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli all. II e III ed è munito del sigillo dell'autorità o dell'organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato.";*

al par. 9 dispone: *"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di modificare gli allegati I, II e III per adeguarli all'evoluzione del mercato e del progresso tecnico.";*

ACCERTATO che il citato Regolamento europeo n. 1071/2009 non prevede più la sola abilitazione nazionale, né la tipologia di "esame di controllo" ed all'allegato I parte II c. 2 e 3 detta disposizioni in merito ai criteri di valutazione;

VISTO il D.D. 25 novembre 2011 n. 291 pubblicato in GU n. 277 del 28.11.2011 che detta disposizioni tecniche di prima applicazione del citato Regolamento CE 1071/2009;

RICHIAMATO l'art 8 del citato DD 291/2011 che detta la disciplina dell'esame di cui all'oggetto ed in particolare dispone che si deve trattare di un esame scritto che si compone di due prove, individua il punteggio minimo ed i soggetti che vi possono accedere ed al c. 3 non richiede la frequenza al corso di formazione preliminare per coloro che hanno superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado;

ATTESO che il c. 8 del citato art. 8 del DD 291/2011 demanda a separati provvedimenti del Dipartimento per i trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione tra l'altro dei quesiti degli esami e la disciplina dei corsi di formazione preliminare e periodica;

VISTO che con Decreto Dirigenziale prot. 79 del 8.7.2013 (pubblicato in GU n. 167 del 18/7/2013) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il proprio provvedimento in attuazione del citato art. 8 del Reg.to CE 1071/2009 e dell'art. 8 c. 8 e 9 del citato DD 291 del 25/11/2011 concernente le prove d'esame di cui trattasi;

VISTA la circolare del Comitato Centrale per l'Albo autotrasportatori 3/09 del 1/12/2009 e la nota prot. 505773 del 31/10/2011 con cui la Direzione Formazione della Regione Veneto fornisce alcune precisazioni in merito alla dimostrazione del requisito scolastico tramite il possesso di attestati di qualifica professionale rilasciati dalle Regioni a seguito di percorsi di formazione strutturati su di un triennio;

VISTA la circolare emessa congiuntamente dalla Direzione Generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti e dal Comitato Centrale per l'Albo n. 9/2013 del 16/12/2013 prot. 29243;

ACCERTATO che con DD 79/2013 sono stati approvati i nuovi quesiti e tipi di esercitazione in sostituzione di quelli a suo tempo approvati con DD 126/2008 e sono state confermate le seguenti due tipologie di esame: art. 3 c. 1 lett a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo); art. 3 c. 1 lett b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale e con il citato DD MIMS 145/2022 è stata prevista un'ulteriore tipologia di esame lett. c) *esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207.*”;

VISTO che il citato DD 207/2012 all'art. 1 specifica che il medesimo decreto *“detta la disciplina degli specifici corsi di formazione preliminare, previsti dall'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.”* ed all'art. 2 specifica che *“Il corso di formazione preliminare dura settantaquattro ore, comprese quattro ore finali di verifica dell'apprendimento...”*;

VISTO che l'art. 4 del citato DD 79/2013 dispone che gli esami scritti di cui all'art. 3 consistono nella somministrazione ai candidati di: a) una scheda contenente 60 quesiti con risposta a scelta tra quattro risposte alternative e b) una esercitazione su un caso pratico; confermando, altresì, che le prove d'esame hanno ciascuna una durata di due ore;

VISTO che con i c. 3, 4 e 5 dell'art. 4 del citato DD 79/2013 il Ministero detta nuove modalità di somministrazione informatizzata da parte del Comitato Centrale dell'Albo autotrasportatori delle schede di esame alle Competenti commissioni provinciali;

VISTO che con l'art. 5 del citato DD 79/2013 vengono dettate le disposizioni relativamente alle modalità di svolgimento delle prove e la ripartizione per materia dei diversi quesiti;

VISTO l'art. 6 del medesimo DD 79/2013 che detta disposizioni relative alla valutazione dei quesiti e delle esercitazioni disponendo che la Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico. La prova si considera superata qualora il candidato ottenga almeno 60 punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno 30 punti nelle risposte ai quesiti ed almeno 16 punti nell'esercitazione su un caso pratico. Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il candidato deve rispondere esattamente ad almeno **il 50% dei quesiti di ciascuna materia** salvo il caso dell'esame integrativo/semplificato di cui all'art. 3 c. 1 lett b) nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia. Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro;

VISTO che ai sensi dell'art. 8 c. 5 del citato DD 79/2013, della citata circolare congiunta 9/2013 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1812 del 28.1.2015 dal 1.1.2015 le prove d'esame devono essere organizzate unicamente con i quiz, tipi di esercitazioni e procedure di cui al medesimo DD 79/2013 (nuovi quiz ed esercitazioni) non potendosi più applicare quelli di cui al DD 126/2008 e circ. 5/2006 (vecchi quiz ed esercitazioni);

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti n. 20863 del 12.11.2015 con cui sono stati sospesi alcuni quesiti;

VISTO che ai sensi della citata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1812 del 28.1.2015 gli attestati di frequenza relativi ai corsi preliminari di cui ai vecchi quiz e tipi di esercitazione iniziati prima del 1.10.2013 consentivano l'accesso alle prove d'esame con nuovi quiz e tipi di esercitazione solamente fino alla data del 31.12.2016;

VISTO che in base al disposto della lett. A) p. 4 della citata circolare congiunta 9/2013 in caso di esito negativo della prova d'esame, i candidati possono ripetere l'esame non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta;

ATTESO che, a seguito di richiesta da parte dell'UPI prot. 79 del 30.1.2014, con Decreto Dirigenziale prot. 6 del 6.2.2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha *“sospeso l'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 4 c.*

3,4 e 5 del DD 79/2013” (in merito alle modalità di somministrazione informatizzata delle schede alle competenti commissioni d'esame provinciali da parte del Comitato centrale per l'Albo) *“fino alla data che sarà stabilita con successivo decreto.”* confermando comunque *“l'obbligatorietà di utilizzare i nuovi quesiti e tipi di esercitazione scaricabili dal sito del Ministero.., aggiornato in esito alle modifiche normative sulle materie di esame” e disponendo che “le autorità competenti, in attesa della definizione di nuove modalità di somministrazione dei quesiti per l'esame ...disporranno autonomamente per lo svolgimento delle prove di esame stesse.”;*

RITENUTO quindi, stante la disposizione del citato DD 6/2014, di confermare anche per il corrente anno, il sistema di predisposizione informatizzata delle schede d'esame ed estrazione dei quesiti e tipi di esercitazione sul caso pratico tramite specifico software che rispetta le disposizioni di cui al citato art. 5 del DD 79/2013;

VISTO ALTRESÌ il principio introdotto dall'art. 10 del Decreto-Legge n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, ai fini di semplificazione in materia di abilitazione alla guida, secondo cui le prove d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per autotrasportatore possono essere sostenute presso una provincia della regione;

ATTESO che in applicazione della suddetta normativa, la facoltà di sostenere l'esame deve intendersi riferita all'ambito regionale, e non più alla singola provincia di residenza, ferma restando la competenza dell'ente procedente quale soggetto organizzatore individuato dalla normativa vigente;

PRECISATO che le disposizioni del presente provvedimento si intendono automaticamente adeguate alle eventuali ulteriori misure attuative regionali o nazionali in materia;

RICORDATO che l'all. II del citato Regolamento CE 1071/2009 dispone che l'attestato di idoneità professionale deve presentare almeno due elementi di sicurezza tra: a) un ologramma, b) fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV, c) almeno una riga in micro stampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici), d) caratteri, simboli o motivi tattili, e) doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio, f) un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride;

VISTA la nota del Ministero dei Trasporti prot. 17494 del 21/7/2011 in merito agli elementi di sicurezza del citato attestato;

RITENUTO per motivi di economicità di applicare gli elementi di sicurezza sopra indicati alle lett. d) (caratteri, simboli o motivi tattili) attraverso l'apposizione di un timbro a secco indicante la denominazione dell'Ente che rilascia l'attestato e quello indicato alla lett. e) (doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio);

RICORDATO che l'all. III al citato Regolamento CE 1071/2009 approva il modello di attestato di idoneità professionale;

RITENUTO per tutto quanto sopra illustrato di indire il citato esame e di approvare il relativo bando allegato, contenente calendario e modalità di svolgimento delle prove;

VISTA la Legge 241/90 e s. m. e ii;

VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 01.07.2010 ed in vigore dal 01.07.2010;

VISTE le schede sul procedimento approvate da ultimo con Atto del Presidente n. 108 del 15.7.2025;

VISTO il D.Ls. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTE le “Nuove Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000” adottate dalla Provincia di Belluno con determinazione del Segretario generale n. 101 del 5 febbraio 2021 ed applicabili a partire dal 1 marzo 2021;

D E T E R M I N A

- di indire, per i motivi esposti in premessa, l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori per l'anno 2026 secondo il bando allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti date per l'unica sessione 2026 dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori come di seguito indicato:
 - **martedì 20 ottobre 2026 ore 09:00**, "Prova Quiz" presso la sede della Provincia di Belluno – Via S. Andrea 5 – Belluno.
 - **martedì 27 ottobre 2026 ore 09:00**, "Prova pratica" presso la sede della Provincia di Belluno – Via S. Andrea 5 – Belluno.

- di pubblicare il bando all'Albo Pretorio della Provincia di Belluno e sul sito Internet della Provincia fino al giorno 28 agosto 2026, data di scadenza della presentazione delle domande;
- di inviare la presente determinazione al locale Ufficio M.C.T.C. di Belluno ed alle Associazioni di categoria presenti sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dall'avvenuto ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato nel termine di 120 giorni dalla medesima data di ricevimento.

Il Dirigente
Karin Battistin

SCHEDA ATTO		
settore competente	SETTORE UNITA' SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO	Pec.: provincia.belluno@pecveneto.it
servizio competente	Servizio Attività Economiche e Produttive	
dirigente responsabile	Karin Battistin	email: k.battistin@provincia.belluno.it
responsabile del procedimento	Paola Artico	email: p.artico@provincia.belluno.it
referente istruttoria	Giulia Odorico	email g.odorico@provincia.belluno.it